

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI
MONFALCONE**
(ENTE PUBBLICO ECONOMICO)

STATUTO

Approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 2522 nella seduta del 6 Agosto 1999

(entrato in vigore il 19 agosto 1999)

e modificato dalla Giunta Regionale con delibera n. 140 nella seduta del 19 gennaio 2001

(entrato in vigore il 5 febbraio 2001)

e modificato dalla Giunta Regionale con delibera n. 2239 nella seduta del 28 giugno 2002

(entrato in vigore il 15 luglio 2002)

Approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 25 nella seduta del 12 gennaio 2012

(entrato in vigore il 12 gennaio 2012)

Approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 974 nella seduta del 31 maggio 2012

(entrato in vigore il 31 maggio 2012)

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - PATRIMONIO - ORGANI

Articolo 1

(Costituzione e sede)

1. Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone, con sede in Monfalcone, costituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge 6 luglio 1964, n. 633, è ente pubblico economico, a norma dell'art. 1 della L.R. 5 settembre 1995, n. 36.
2. All'entrata in vigore della L.R. n. 3 del 18 gennaio 1999 fanno parte del Consorzio: la Provincia di Gorizia; la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia; l'Istituto per la Ricostruzione Industriale; i Comuni di Monfalcone, Doberdò del Lago, Fogliano-Redipuglia, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano e Turriaco.
3. Possono far parte del Consorzio altri soggetti pubblici o privati, purché il controllo del fondo di dotazione consortile sia sempre assicurato agli Enti Locali ed alla Camera di Commercio.
4. Le variazioni del numero e delle generalità dei soggetti partecipanti al Consorzio e le conseguenti variazioni del fondo di dotazione, deliberate dall'Assemblea consortile, non sono considerate modifiche del presente Statuto.
5. Il Consorzio potrà istituire unità locali e sedi secondarie.

Articolo 2

(Durata)

1. Il Consorzio ha durata illimitata.

Articolo 3

(Fini istituzionali)

1. Il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico e di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali nell'ambito dei territori dei Comuni di Monfalcone, Staranzano, San Canzian d'Isonzo e Ronchi dei Legionari, come indicati dalla Legge 6 luglio 1964, n. 633, dal D.M. 24 aprile 1970 e dalla L.R. 28 dicembre 1987, n. 45, art. 1., nonché negli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale ricadenti nei Comuni che partecipano al fondo di dotazione.
2. In particolare il Consorzio provvede:
 - a) all'acquisizione di aree per i fini istituzionali;
 - b) all'espropriazione di aree per insediamenti produttivi, alla progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;
 - c) alla vendita e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
 - d) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, depositi e magazzini;
 - e) alla vendita e alla locazione alle imprese di fabbricati e di impianti in aree attrezzate;
 - f) alla costruzione e alla gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di stoccaggio di rifiuti speciali tossici e nocivi, nonché al trasporto dei medesimi;
 - g) al recupero degli immobili preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;
 - h) all'esercizio e alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
 - i) all'esecuzione in concessione di opere di competenza dello Stato, della Regione e di altri soggetti pubblici, nonché all'esecuzione di opere per conto di soggetti privati;
 - j) alla realizzazione di opere e/o attrezzature e alla prestazione di servizi nell'ambito portuale, in conformità alla normativa vigente in materia, e dell'industria nautica;
 - k) alla gestione e manutenzione delle opere di infrastruttura e degli impianti realizzati;
 - l) alla bonifica e riqualificazione ambientale del territorio;
 - m) al riacquisto, nei limiti e con le modalità indicati all'art. 5 della L.R. 18 gennaio

- 1999, n. 3, delle aree cedute e degli stabilimenti realizzati su dette aree;
- n) alla progettazione, realizzazione e direzione di lavori, a norma della Legge quadro sui Lavori Pubblici;
 - o) a qualsiasi altra iniziativa utile e necessaria a raggiungere gli scopi previsti al comma 1. del presente articolo, ivi comprese operazioni di studio, progettuali, organizzative, promozionali, produttive, ambientali, di servizi, di costituzione e/o assunzione di partecipazioni in enti, istituti e organismi aventi scopi analoghi o affini al proprio, nonché operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari e mobiliari in via non prevalente.
 - p) alla gestione, promozione e commercializzazione nel campo del turismo ai sensi degli artt. 36 e 37 della L.R. 2/2002 sulla disciplina organica del turismo.
3. Il Consorzio può altresì promuovere, anche al di fuori dell'ambito di competenza, la prestazione di servizi riguardanti:
- a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato;
 - b) la consulenza e l'assistenza per la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali.
4. Per il raggiungimento dei fini istituzionali il Consorzio può operare sia direttamente sia collaborando con altri soggetti pubblici e/o privati nonché mediante convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 36, comma 5., della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero promuovendo o partecipando a società di capitali.

Articolo 4 *(Patrimonio)*

1. Il fondo di dotazione del Consorzio è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della sua costituzione, da quelle successivamente sottoscritte dagli stessi, nonché da quelle dei soggetti successivamente ammessi, aumentato degli utili e diminuito delle eventuali perdite derivanti dalla sua attività.
2. Il Consorzio provvederà al conseguimento degli scopi statutari, oltre che con il fondo di dotazione indicato al precedente comma 1., anche con i seguenti mezzi finanziari:

- a) proventi della vendita e della gestione delle aree, degli immobili, dei mobili e dei beni comunque nella disponibilità dell'Ente;
- b) proventi della gestione dei servizi esistenti e operanti nella zona e di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio a favore di terzi;
- c) contributi e finanziamenti della Comunità Europea, dello Stato, della Regione e di altri soggetti pubblici e privati nonché fondi derivanti dai mutui contratti in base alle vigenti leggi;
- d) eventuali contributi, lasciti e donazioni;
- e) corrispettivi dovuti dalle imprese insediate per spese di gestione e manutenzione ordinaria delle opere di infrastrutture e degli impianti realizzati dai Consorzi;
- f) altri proventi ed entrate di qualsiasi genere;
- g) proventi derivanti dall'amministrazione dei fondi di cui alle precedenti lettere.

Articolo 5 *(Organi)*

1. Sono organi del Consorzio:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Assemblea consortile;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

TITOLO II

IL PRESIDENTE

Articolo 6 *(Attribuzioni)*

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, ed esercita, direttamente o per delega, tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria che il presente Statuto non riserva agli altri organi.
- 2. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione e

- cura l'attuazione delle relative delibere, tenendone informati i rispettivi organi.
3. Firma i verbali delle adunanze, redatti a cura del segretario come indicato al successivo art. 21 comma 3.
 4. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze.
 5. Esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione in materie di rispettiva competenza e può delegare determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale del Consorzio a Consiglieri di amministrazione.
 6. In caso di assenza, impedimento o vacanza il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
 7. Al Presidente compete un'indennità di carica stabilita dall'Assemblea.

Articolo 7 *(Nomine)*

1. Il Presidente ed il Vicepresidente vengono nominati dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio di amministrazione.
2. In caso di dimissioni, di morte o di impedimento permanente del Presidente, l'Assemblea è convocata, per la nomina del nuovo Presidente, dal Vicepresidente o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti, entro il termine di sessanta giorni da quando le persone stesse sono venute a conoscenza del fatto.

TITOLO III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 8 *(Nomina)*

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea consortile ed è composto

da un numero di consiglieri da tre a cinque componenti effettivi, scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa o imprenditoriale o professionale o tecnica od economica nel settore dell'industria o di particolare capacità nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e società.

2. Il Consiglio di amministrazione sarà così composto:
 - a) un componente designato dal Comune di Monfalcone;
 - b) un componente designato dalla Provincia di Gorizia,
 - c) un componente designato dalla C.C.I.A.A. di Gorizia;
 - d) un componente designato dal Comitato delle imprese insediate, eventualmente costituito;
 - e) i restanti componenti saranno nominati in Assemblea, con le modalità previste all'art. 18, comma 4. del presente Statuto.
3. Il Comitato degli insediati, regolarmente costituito, è rappresentato in seno al Consiglio di Amministrazione da un componente effettivo.
4. Nel caso di mancata designazione dei componenti di cui al punto 2 del presente articolo, l'Assemblea verrà riconvocata entro 30 giorni per gli adempimenti di cui all'art. 18, comma 4, del presente Statuto.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
6. In caso di impedimento all'esercizio della funzione, di dimissioni o morte di uno o più dei suoi componenti, il Consiglio di amministrazione ne promuove la sostituzione da parte dell'Assemblea.
7. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale di coloro che hanno sostituito.
8. Il Consiglio di amministrazione è revocato per gravi inadempimenti dell'attuazione dei programmi non dovuti a ragioni o cause esterne all'Ente, qualora siano accertate dal Collegio dei revisori dei conti gravi irregolarità amministrative e contabili, nonché nei casi in cui ricorra la giusta causa secondo quanto previsto dall'art. 2383 del C.C. in materia di revoca degli amministratori delle società.

Articolo 9

(Incompatibilità, cause di ineleggibilità e decadenze)

1. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

- a) i dipendenti del Consorzio;
 - b) coloro che abbiano una carica elettiva esecutiva o di giunta presso gli enti locali soci, oppure prestino opera continuativa retribuita in altri enti di sviluppo industriale;
 - c) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti dell'Ente;
 - d) i membri di altri organi collegiali del Consorzio, salva la preventiva rinuncia agli incarichi ricoperti.
2. Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dallo Statuto o dall'art. 2382 del C.C. , saranno dichiarati decaduti d'ufficio e l'Assemblea provvederà quindi alla loro sostituzione.
 3. Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade, colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1. dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
 4. Si applica la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 4. bis e 4. quater, per l'Amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1., della stessa legge 19 marzo 1990, n. 55.
 5. L'Amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comma 1., decade di diritto dalla carica dalla data di passaggio ingiudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
 6. Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza prevista dall'art. 444, comma 2., del Codice di procedura penale.
 7. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione dalla carica o la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione dello stesso va resa al Vicepresidente.

Articolo 10 *(Attribuzioni)*

1. Il Consiglio di amministrazione è preposto alla gestione del Consorzio esercitando tutte le funzioni non attribuite espressamente dallo Statuto agli altri organi, ed in

particolare provvede a:

- a) predisporre i bilanci, i programmi triennali di attività e di promozione industriale, i piani economici e finanziari e le loro variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) deliberare sulla dotazione organica del personale e sui relativi provvedimenti di attuazione;
- c) deliberare l'acquisto, la vendita, la locazione e la concessione di beni mobili ed immobili;
- d) deliberare l'assunzione di mutui ed altri finanziamenti;
- e) deliberare sulla nomina del Direttore e sulle sue attribuzioni;
- f) deliberare l'approvazione del Disciplinare di cui all'art. 2, comma 6., della L.R. 18 gennaio 1999, n. 3;
- g) deliberare l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea eventualmente delegati al Consiglio o ritenuti necessari ed urgenti, da sottoporre alla ratifica del predetto organo nella sua prima riunione utile.

Articolo 11 *(Convocazione)*

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza dei consiglieri.
2. La convocazione dovrà avvenire mediante idoneo avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di accertata urgenza, la convocazione potrà avvenire entro un termine più breve, ma mai inferiore a due giorni.

Articolo 12 *(Validità delle delibere)*

1. Per la validità delle delibere del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio stesso ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.

Articolo 13
(Decadenza dalla carica)

1. Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo, decade dalla carica e l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nei termini di Statuto.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 14
(Composizione)

1. L'Assemblea consortile è composta dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati partecipanti al Consorzio.
2. Ai sensi dell'art. 10, comma 3., della L.R. 18 gennaio 1999, n. 3, a ciascun socio, ai fini delle deliberazioni in Assemblea, spetterà un numero di voti pari al numero di quote di partecipazione dell'importo stabilito dallo Statuto, conferite nel fondo di dotazione del Consorzio.
3. I soci potranno essere rappresentati in Assemblea da un altro socio appositamente delegato, a condizione che quest'ultimo sia portatore di una sola delega scritta; spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe.

Articolo 15
(Attribuzioni)

1. Spetta all'Assemblea:
 - a) deliberare l'approvazione dei bilanci, dei programmi triennali di attività e di promozione industriale, dei piani economici e finanziari e delle loro variazioni;
 - b) deliberare circa l'ammissione nell'Ente di altri soggetti pubblici o privati in qualità di soci;
 - c) stabilire il numero e nominare i membri del Consiglio di amministrazione;
 - d) nominare i membri del Collegio dei revisori dei conti;
 - e) nominare il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio, ed il Presidente del

- Collegio dei revisori dei conti;
- f) determinare le indennità ed i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti;
 - g) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei revisori dei conti;
 - h) adottare lo Statuto del Consorzio e gli atti modificativi dello stesso;
 - i) deliberare sulle variazioni del fondo di dotazione;
 - j) deliberare l'assunzione di partecipazioni in società di capitali;
 - k) deliberare la costituzione di società approvandone lo Statuto;
 - l) deliberare l'approvazione dei Piani territoriali infra regionali di competenza del Consorzio di cui all'art. 3 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 3;
 - m) deliberare sullo scioglimento dell'Ente e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 16

(Seduta ordinaria e straordinaria)

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e cioè entro il mese di aprile, ovvero entro il mese di giugno quando particolari esigenze lo richiedono, per l'approvazione del bilancio, ed entro il mese di novembre per l'approvazione dei programmi e dei piani indicati all'art. 15, comma 1., lettera a).
2. Viene altresì convocata in seduta ordinaria per la gestione di tutti gli altri atti di sua competenza previsti dal presente Statuto.
3. L'Assemblea delibera in seduta straordinaria sulle modificazioni dello Statuto e del fondo di dotazione, nonché sullo scioglimento del Consorzio per esaurimento del fine o per sopravvenuta impossibilità a conseguirlo.

Articolo 17

(Convocazione)

1. Le Assemblee sono convocate mediante idoneo avviso scritto dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione o su richiesta motivata dei soci che rappresentino almeno un terzo del totale delle quote conferite.
2. In questo ultimo caso l'Assemblea è obbligatoriamente convocata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. Negli altri casi la convocazione va fatta almeno otto giorni prima di quello fissato per

l'adunanza.

4. In caso di accertata urgenza, la convocazione potrà avvenire entro un termine più breve, ma mai inferiore a cinque giorni.

Articolo 18

(Validità delle sedute e delle delibere)

1. Per la validità delle riunioni delle Assemblee occorre la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione dell'Ente.
2. Per la validità delle delibere in Assemblea ordinaria è richiesto il pronunciamento favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti complessivi spettanti ai presenti.
3. Per la validità delle delibere in Assemblea straordinaria è richiesto:
 - a) per le modifiche statutarie e del fondo di dotazione, il parere favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del fondo di dotazione dell'Ente;
 - b) per lo scioglimento del Consorzio, il parere favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del fondo di dotazione dell'Ente.
4. Nell'Assemblea che nomina i componenti il Consiglio di amministrazione non designati, secondo la ripartizione prevista dal comma 2. dell'art. 8, i soci votano esprimendo una sola preferenza.

TITOLO V

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 19

(Composizione)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea.
2. I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. I revisori debbono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili, a norma dell'art. 2397 del C.C.

Articolo 20
(Attribuzioni)

1. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni previste dagli artt. 2399 e seguenti del C.C.
2. Il revisore che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio o delle Assemblee o del Consiglio di amministrazione decade dalla carica e se ne promuoverà la sostituzione.
3. Il Collegio dei revisori dei conti invia una volta all'anno alla Giunta regionale, tramite la Direzione regionale dell'industria, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti del Consorzio.
4. Ai membri del Collegio dei revisori dei conti si applicano le cause ostative alla nomina di decadenza e di sospensione previste per gli Amministratori con riferimento all'applicazione della Legge 19 marzo 1990, n. 55.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO

Articolo 21
(Direttore)

1. Al Direttore compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.
2. È nominato dal Consiglio di amministrazione con le modalità che vengono stabilite allo scopo.
3. Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dallo Statuto ad altri organi.
4. Al Direttore, in particolare, competono le seguenti attribuzioni:
 - a) formulare proposte al Consiglio d'amministrazione;
 - b) intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea consortile, con voto consultivo e con funzioni di segretario, curando la stesura dei relativi verbali coadiuvato, eventualmente, da altro dipendente.

Ogniquale volta sia necessario, le funzioni di segretario potranno comunque essere svolte da altra persona, designata di volta in volta da chi presiede la riunione;

- c) dirigere il personale del Consorzio;
- d) adottare i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività e l'efficienza dell'apparato dell'Ente;
- e) irrogare i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento al Consiglio d'amministrazione;
- f) presiedere le aste e licitazioni private e le commissioni di concorso direttamente o mediante delega ad altri dipendenti;
- g) determinare le aggiudicazioni di gara e stipulare i contratti e le convenzioni deliberate dagli organi competenti;
- h) adottare gli atti di propria competenza che impegnano il Consorzio verso l'esterno;
- i) ordinare gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento del Consorzio;
- j) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio;
- k) rilasciare documenti notizie, attestazioni, certificazioni e comunicazioni;
- l) stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio d'amministrazione nei procedimenti giudiziari e amministrativi come attore o convenuto;
- m) curare gli adempimenti per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
- n) esercitare ogni altra competenza o attribuzione assegnatagli dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 22

(Regolamento di organizzazione)

1. Con regolamento di organizzazione, approvato con provvedimento del Consiglio di amministrazione, verrà definita l'applicazione del contratto di lavoro con il personale dipendente, disciplinato dalle norme del diritto privato.

Articolo 23
(Vigilanza)

1. La vigilanza sugli organi consortili e sugli atti dell'Ente è esercitata dalla Giunta regionale, tramite la Direzione regionale dell'industria, secondo le disposizioni previste dall'art. 14 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 3.

TITOLO VII

NORME CONTABILI E VARIE

Articolo 24
(Esercizio finanziario e contabile)

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare ed ha quindi inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per la gestione finanziaria e contabile del Consorzio, secondo le modalità previste per gli enti pubblici economici, è applicabile quanto previsto in materia dalla normativa vigente.
3. Il Consorzio formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX del Codice Civile, in quanto compatibili.

Articolo 25
(Ammissione a socio)

1. Ai fini dell'ammissione di altri soggetti pubblici o privati e le conseguenti variazioni del fondo di dotazione, subordinatamente all'osservanza dell'art. 9, commi 1., 2. e 3. della L.R. 18 gennaio 1999, n. 3, saranno seguiti i seguenti criteri di massima:
 - a) l'Assemblea consortile stabilirà, previa richiesta dei soggetti interessati, il numero massimo di quote nominative dell'importo stabilito dallo Statuto sottoscrivibili da ciascun soggetto richiedente;
 - b) i soggetti pubblici ammessi saranno tenuti al versamento delle sole quote nominative del fondo di dotazione dell'importo stabilito dallo Statuto, mentre i soggetti privati saranno tenuti al versamento delle quote di partecipazione al fondo

di dotazione come sopra indicate e di un sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea, tenuto conto del patrimonio netto disponibile risultante dall'ultimo bilancio approvato e calcolato escludendo le immobilizzazioni risultanti dai comma 1. e 2. del successivo art. 27.

2. La deliberazione d'ammissione dei soggetti partecipanti sarà annotata nel libro dei consorziati a cura degli amministratori. Dalla data di annotazione il soggetto partecipante potrà esercitare tutti i diritti spettantigli per le quote sottoscritte.

Articolo 26 *(Recesso)*

1. Qualora uno dei soggetti partecipanti decida di recedere dal Consorzio ovvero di alienare in parte le proprie quote, deve darne comunicazione al Presidente del Consorzio ed al Presidente del Collegio dei revisori dei conti, nonché agli altri soggetti pubblici consorziati offrendo loro il diritto di opzione per l'acquisto delle proprie quote di partecipazione.
2. Se entro i sessanta giorni successivi nessuno dei soggetti interpellati esercita, anche parzialmente, il diritto di opzione succitato, la quota (o la porzione rimasta disponibile) del cedente potrà essere offerta agli altri soggetti partecipanti al Consorzio, purché venga mantenuta la maggioranza del fondo di dotazione ai soggetti indicati all'art. 1, comma 4. del presente Statuto.
3. Il prezzo di cessione non potrà superare, nel caso gli acquirenti siano soggetti pubblici, l'importo della quota versata rivalutata come indicato all'art. 25, e non compete al cedente alcun riparto patrimoniale.
Negli altri casi il prezzo di cessione potrà essere concordato direttamente tra le parti.
4. Ai soggetti di cui al comma 3. dell'art. 1 che decidano di recedere dal Consorzio verrà riconosciuta la sola restituzione della quota nominale versata, rivalutata come indicato all'art. 25, e non compete al recedente alcun riparto patrimoniale.
5. Agli altri soggetti recedenti verrà riconosciuta la sola restituzione della quota nominativa versata, aumentata degli utili e diminuita delle eventuali perdite derivanti dalla attività consortile nel periodo di partecipazione all'Ente.

Articolo 27
(Disposizioni sul patrimonio)

1. Le strade di uso pubblico realizzate dal Consorzio a servizio della zona industriale saranno iscritte, allo scioglimento del Consorzio e ad ogni effetto di legge, negli elenchi delle strade comunali salvo quelle che per le loro caratteristiche saranno classificate, ai sensi della normativa vigente, statali o provinciali.
2. Le altre immobilizzazioni materiali risultanti dal bilancio, non suscettibili per loro natura o per disposizione di legge di utilizzo diverso o frazionato, in caso di scioglimento del Consorzio saranno assegnate - con le modalità che verranno stabilite al riguardo nella relativa Assemblea straordinaria - ai soci istituzionalmente competenti per materia.
3. Le restanti immobilizzazioni materiali risultanti dal bilancio saranno ripartite allo scioglimento del Consorzio - previa perizia dei liquidatori nominati dalla relativa Assemblea straordinaria e con le modalità stabilite al riguardo dalla stessa Assemblea - fra tutti i soci in proporzione al valore della propria quota nel fondo di dotazione.

Articolo 28
(Comitato degli insediati)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 2., della L.R. 18 gennaio 1999, n. 3, è stato costituito il "Comitato delle imprese insediate" nell'ambito dei territori indicati all'art. 3, comma 1. del presente Statuto.
2. Nel registro dei soci di detto Comitato possono iscriversi le aziende aventi sede legale od operativa o secondaria nel territorio citato, che abbiano sottoscritto almeno una quota del fondo di dotazione.
3. Il Comitato delle imprese insediate, se operativo, potrà avere un rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione così come indicato all'art. 8 comma 3 del presente Statuto.

Articolo 29
(Commissioni consultive)

1. Per la trattazione di particolari problemi di interesse dell'Ente, il Consiglio di amministrazione potrà avvalersi di apposite Commissioni consultive.
2. Delle Commissioni potranno far parte anche membri esterni (rappresentanti delle associazioni di categoria interessate, di ordini professionali, di Enti pubblici, ecc.).
3. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 30
(Entrata in vigore dello Statuto e norme transitorie)

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno di avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale, a norma dell'art. 6, comma 2., della L.R. 18 gennaio 1999, n. 3.